PARTE TERZA RELAZIONI DELLE AREE DI ASSISTENZA GIURIDICO – LEGISLATIVA ALLE COMMISSIONI ED AL CONSIGLIO

Area di assistenza giuridico-legislativa alle Commissioni e al Consiglio in materia istituzionale. Dati relativi alla I Commissione

La I commissione permanente del Consiglio regionale ha esaminato, nel periodo considerato, n. 21 proposte di legge, n. 18 proposte di deliberazione, n. 2 proposte di risoluzione e n. 1 proposta di legge al Parlamento.

1. Drafting

Per quanto ha riguardato le proposte di legge e di deliberazione per le quali si è trattato di esprimere parere in sede referente la disamina dei provvedimenti è stata complessiva, ha quindi investito anche gli aspetti del drafting e, in generale, della modalità di scrittura del testo della legge.

Tuttavia, quest'anno sono stati piuttosto numerosi i pareri resi dalla Commissione ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale. La disposizione regolamentare prevede, in questa ipotesi, che la I Commissione si esprima solo in ordine agli aspetti istituzionali eventualmente presenti nelle proposte di legge; l'esame del drafting e della qualità redazionale del testo di legge rimane riservato alla Commissione di merito cui il provvedimento è assegnato in sede referente.

Fra l'altro, in questo anno, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, le tematiche istituzionali sono state segnatamente numerose e rilevanti; ciò ha fatto sì che, proprio in occasione degli interventi ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del regolamento interno, il lavoro dell'ufficio sia stato particolarmente oneroso per quantità e qualità. Su questi aspetti si tornerà nel paragrafo successivo.

In conseguenza di quanto detto, comunque, gli interventi di mero drafting sono stati forse minori di quanto non siano stati negli anni precedenti.

Ci sembra importante ricordare che, ai fini della corretta e completa applicazione delle regole di drafting, appare significativo l'intervento sul testo operato da parte della segreteria della Commissione che, anche in raccordo con questo ufficio, procede a predisporre una bozza di testo corretto già prima che il provvedimento passi all'esame della Commissione. Tuttavia, tale testo non viene sottoposto all'attenzione dei Commissari in luogo di quello proveniente dal proponente. Infatti è ancora rispettata la regola, condivisa da questo ufficio legislativo, che il testo ufficiale portato al

primo esame della Commissione debba essere esattamente quello pervenuto dal proponente.

I suggerimenti per la modifica dei provvedimenti vengono segnalati nella scheda di osservazioni di questo ufficio legislativo: puntualmente, qualora si tratti di atti non voluminosi, altrimenti in modo esemplificativo e riassuntivo, con rinvio della correzione al termine dei lavori della Commissione. In tal modo i Commissari fanno propri o comunque autorizzano gli interventi sul testo. Si ribadisce a questo proposito quanto già segnalato in passato circa il buon rapporto di fiducia fra politici e tecnici e conseguentemente la prassi di una delega agli uffici per le riformulazioni necessarie a fini di correttezza del drafting.

Successivamente al licenziamento del testo da parte della Commissione viene quindi effettuato l'intervento definitivo di correzione delle proposte di legge e di deliberazione, con l'applicazione puntuale del Manuale. In questa fase è molto rilevante il lavoro della segreteria della Commissione. Si segnala che, comunque, contatti con i proponenti, soprattutto con gli uffici della Giunta regionale, avvengono fin dalla fase che precede l'esame in Commissione, non appena il testo perviene al Consiglio ed è assegnato alla Commissione stessa. Anche in corso di esame del provvedimento tali contatti sono effettuati e, nel caso la Giunta regionale intervenga con emendamenti sostanziali, la loro formulazione viene spesso concordata anche alla luce delle regole del Manuale. Inoltre, a titolo collaborativo, talvolta gli uffici della Giunta regionale intervengono a correggere il testo in raccordo con gli uffici del Consiglio regionale in vista del licenziamento finale del testo. Questo appare come un fatto nuovo e segnala la maggiore sensibilità al profilo redazionale anche da parte dell'esecutivo regionale.

Fra l'altro si rileva una generale riduzione dell'uso di formulazioni scorrette e una più diffusa conoscenza delle regole del drafting.

Passando all'indicazione degli errori ancora presenti e maggiormente frequenti si segnala quanto segue:

- scorrettezze grafiche nella rubricazione degli articoli, e, più raramente, assenza delle rubriche;
- errato ordine di citazione delle partizioni dell'atto legislativo sia in caso di rinvio che in caso di modifica:
- > mancanza del titolo delle leggi citate anche in caso di prima citazione;
- scrittura dei numeri in cifre anziché in lettere:

> uso dei verbi potere e dovere.

Un dato che ha avuto un'incidenza non sempre positiva sul lavoro è legato all'uscita del nuovo manuale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi. A parte la necessità di acquisire una piena padronanza del nuovo testo, in esso, al contrario di quanto atteso e di quanto richiesto, sono ancora presenti formulazioni alternative per alcune ipotesi redazionali: ciò, unitamente a qualche dubbio sulla corretta interpretazione da attribuire ad alcune regole, continua a determinare, come per il passato, alcune incertezze e disaccordo far gli operatori del settore.

2. Qualità della legislazione

In questo anno di legislatura, comunque, come già accennato, sono state dominanti problematiche diverse da quelle redazionali e tuttavia fortemente incidenti sulla qualità della legislazione latamente intesa.

Si è trattato per lo più di problematiche determinate o acuite dall'entrata in vigore della riforma del titolo V della parte II della Costituzione. Sinteticamente le questioni hanno riguardato: l'uso più o meno adeguato dello strumento legislativo e di quello regolamentare regionale; i rapporti tra queste due fonti e tra queste e i regolamenti degli enti locali; la ricorrenza di interventi legislativi puntuali e non ricognitivi della materia o di ampi settori di essa.

a) I testi unici

Per quanto concerne la realizzazione dell'impegno presente nel programma di governo di procedere ad un riordino della legislazione regionale per ampi settori e dunque secondo la formula dei testi unici, si segnala che nell'anno preso in esame solo uno dei provvedimento sottoposti alla Commissione ha avuto tale carattere. Si è trattato del testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e occupazione, esaminato da questo ufficio per gli aspetti istituzionali.

Negli altri casi si sono avuti interventi di parziale o minuta modifica di provvedimenti legislativi vigenti; talvolta questi andavano ad intervenire su leggi che costituivano esse stesse provvedimenti ricognitivi di materia (ad esempio la modifica della legge regionale di disciplina dell'attività contrattuale regionale e la modifica della legge forestale regionale), altre volte intervenivano su leggi regionali anch'esse di disciplina parziale.

Comunque, l'obiettivo della revisione della legislazione regionale attraverso la raccolta in testi unici registra qualche comprensibile ritardo anche in conseguenza delle incertezze determinate dalla presente fase di attuazione della modifica costituzionale (e forse di nuova modifica di essa); non risulta univocamente, ad esempio, quale sia la natura della competenza della Regione nelle diverse materie.

I rapporti tra le fonti

All'indomani dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte della Costituzione, ma già con la legge costituzionale n. 1 del 1999, sono emerse con forza alcune questioni relative ai rapporti tra le fonti.

Innanzitutto è stata determinante la cancellazione dell'attribuzione al Consiglio regionale della competenza ad emanare i regolamenti che era presente nell'articolo 121, ora novellato dalla citata legge costituzionale n. 1 del 1999. Rimane incerto se la disposizione comporti uno spostamento automatico della competenza in capo alla Giunta e se sia applicabile da subito o solo dopo una modifica statutaria in tal senso, la giurisprudenza non è univoca sul punto, così come non è stabilito se tutti o solo alcuni tipi di regolamento siano di competenza dell'esecutivo mentre altri possano essere riservati all'approvazione dell'assemblea. In Toscana si è di fatto praticata la scelta di rimettere alla Giunta regionale l'adozione dei regolamenti di attuazione delle leggi regionali.

Si è più volte constatato che il rinvio dalla fonte legislativa a quella regolamentare, se non addirittura in bianco, è stato, comunque, molto ampio e, a giudizio di questo ufficio, ha contemplato anche aspetti che dovrebbero essere riservati alla legge, quali, ad esempio, il dettato di criteri generali.

Inoltre, in questo periodo, si sta elaborando un modello di rapporto fra fonti regionali e fonti degli enti locali. Rapporto che, a rigore, dovrebbe intercorrere solo fra legge regionale e regolamento dell'ente locale, non anche fra regolamento regionale e regolamento locale. Comunque, anche nell'eventualità di questo caso, dovrebbe trattarsi di un rapporto di integrazione e mai di subordinazione del regolamento locale a quello regionale, stante la diversa sfera di competenza dei due provvedimenti e la riserva costituzionalmente sancita in favore del regolamento locale per gli aspetti organizzativi e di svolgimento delle funzioni attribuite all'ente locale. Tuttavia, pervenire ad una simile "regolazione di confini" ha comportato

passaggi nei quali i provvedimenti posti all'esame della Commissione presentavano caratteri di relativa ambiguità e di non assoluta correttezza, con invasione di ambiti riservati di autonomia, soprattutto degli enti locali.

Per quanto il percorso non sia affatto compiuto, ci sembra comunque di poter segnalare un'attenzione al problema e uno sforzo concreto volto alla elaborazione di linee di condotta che garantiscano una normazione coerente con le nuove disposizioni di "sistema".

A questo proposito si cita il documento recentemente approvato in seduta congiunta dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali relativo a indirizzi per l'attuazione in Toscana del nuovo titolo V della Costituzione, che tratta, fra le altre cose, la materia dei regolamenti.

Area di assistenza giuridico-legislativa alle Commissioni e al Consiglio in materia economico - produttiva. Dati relativi alla II Commissione

Nel periodo preso in considerazione sono state esaminate dall'Area di assistenza giuridica alla II commissione, circa 37 proposte di deliberazione e 13 proposte di legge che sono state osservate sotto il profilo della legittimità costituzionale, della coerenza normativa e della conformità alle regole del manuale regionale di tecnica legislativa.

Per quanto concerne le proposte di deliberazione, si è potuto constatare una scarsa attenzione alle regole di tecnica redazionale, a cui si è cercato di ovviare apportando le necessarie correzioni, quanto meno agli atti deliberativi, mentre per gli allegati, come piani e programmi, spesso assai corposi, si è, per ragioni di tempo, dovuto rinunciare.

Nelle proposte di legge si è invece riscontrato un diverso approccio alle regole del manuale, a seconda che si tratti o meno di proposte di legge della Giunta regionale. Infatti sembra evidente un sempre maggiore rispetto, da parte dei dipartimenti proponenti, delle regole di buona tecnica redazionale, mentre le proposte di legge che provengono dall'ambito consiliare, dai singoli consiglieri o dai gruppi, presentano errori diffusi. Ciò forse si spiega con il minore coinvolgimento del personale dei gruppi politici, che spesso viene incaricato della redazione degli atti, nei processi relativi al miglioramento della qualità della legislazione. Naturalmente fanno eccezione le proposte di legge la cui elaborazione è stata affidata a quest'area di assistenza, che giungono in commissione già corrette sotto il profilo della tecnica redazionale.

In ogni caso la Commissione, ed i suoi singoli componenti, hanno sempre dato per scontato, senza mai discutere le osservazioni di drafting, le correzioni da apportare al testo.

Gli errori più frequenti che sono stati riscontrati attengono alle regole di scrittura del testo:

- nell'uso delle maiuscole;
- nella scrittura di sigle ed abbreviazioni;
- > nella citazione di atti normativi ed amministrativi;
- nell'uso dei segni d'interpunzione.

Si tratta quindi della violazione delle regole di più frequente impiego ma anche di quelle di più semplice applicazione. Un altro errore, ricorrente ma suscettibile di un maggiore impatto rispetto alla qualità della legge, si ha a proposito dell'uso dell'espressione "...e successive modifiche" riguardo al quale il nuovo manuale regionale di tecnica legislativa non ha portato la chiarezza auspicabile.

In particolare, si è osservato un uso scorretto dell'espressione, tanto se utilizzata nell'ambito del rinvio ad atti modificati dove, infatti, non appare mai l'indicazione dei vari atti che hanno apportato le modifiche alla norma, tanto se si considera in relazione al rinvio formale, dove "...e successive modifiche" viene utilizzata senza forse la giusta attenzione alle conseguenze che ne derivano.

In generale, comunque, è poco sentita l'esigenza della connotazione del rinvio formale e materiale, e ciò crea incertezza e dubbi anche nella stessa lettura di rinvii ad atti normativi senza alcuna espressione d'accompagnamento.

Area di assistenza giuridico-legislativa alle Commissioni e al Consiglio in materia economico-produttiva. Dati relativi alla III Commissione

Nel periodo preso in considerazione sono state esaminate dall'Area di assistenza giuridico-legislativa alla III Commissione circa 24 proposte di deliberazione e 9 proposte di legge, che sono state osservate sotto il profilo della legittimità costituzionale, della coerenza normativa e della conformità alle regole del manuale regionale di tecnica legislativa ed in generale per tutti quegli aspetti che attengono alla buona redazione delle leggi.

Per quanto attiene le proposte di deliberazione, si è potuto constatare una scarsa attenzione alle regole di tecnica redazionale, a cui si è cercato di ovviare apportando le necessarie correzioni, che hanno comportato in molti casi una riscrittura quasi totale del testo delle medesime, soprattutto per quelle provenienti dagli uffici della Giunta regionale.

Per quanto attiene alle proposte di legge si è invece notato, nel corso del 2002, e rispetto al passato, un notevole miglioramento della qualità dei testi in relazione al rispetto delle regole di tecnica redazionale contenute nel manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", soprattutto se le proposte sono risultate redatte dagli uffici della Giunta regionale o, per le proposte di iniziativa consiliare, nei casi in cui i consiglieri si sono avvalsi della collaborazione di questa area di assistenza.

Gli errori che sono ricorsi più frequentemente nelle proposte di legge esaminate sono risultati i seguenti:

- Violazione della regola "uso delle maiuscole"
- Violazione della regola "scrittura di sigle"
- Violazione della regola con cui si scrivono "nomi di enti o organi composti"
- Violazione della regola con cui si scrivono "simboli convenzionali e unità di misura"
- Violazione della regola "uso di abbreviazioni"
- Violazione della regola "partizioni interne ai commi"

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di violazioni delle regole applicabili d'ufficio di cui all'allegato D del manuale, che dovrebbero risultare di più facile applicazione, rispetto ad altre in cui è l'intervento del tecnico risulta di maggiore complessità.

La commissione referente ha sempre accolto le osservazioni e le correzioni proposte dagli uffici, salvo per la proposta di legge 162 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), per la quale, come già esposto in altra sede, (vedasi la pubblicazione allegata al Rapporto sulla legislazione 2002 "Un caso di studio...."), anche l'applicazione delle regole applicabili d'ufficio di cui all'allegato D del manuale, non è stata consentita.

Area di assistenza giuridico-legislativa alle Commissioni e al Consiglio in materia sanitaria, sociale e culturale. Dati relativi alla IV e V Commissione

1. Atti assegnati ed approvati nel periodo che decorre da dicembre 2001 a novembre 2002 dalla IV Commissione.

Nel periodo di riferimento, la IV Commissione Consiliare permanente ha esaminato ed approvato complessivamente cinque proposte di legge in materia sanitaria e sociale, di cui due di iniziativa consiliare. Si osserva, in generale, come, specialmente in materia sanitaria, non si è trattato di una produzione di qualche rilievo ma, per lo più, di proposte di modifica parziali e di dettaglio, ad eccezione di una proposta di legge di iniziativa consiliare sul divieto dell'applicazione della terapia elettroconvulsivante e della lobotomia che, come di seguito precisato, ha comportato un approfondimento in ordine ad aspetti problematici ed incerti in ordine alla competenza legislativa regionale alla luce della modifica dell'articolo 117 della Costituzione.

Per quanto attiene alla produzione legislativa, in materia sociale, di rilievo è la proposta di modifica della disciplina delle associazioni di promozione sociale (di attuazione della normativa nazionale approvata nel corso della trascorsa legislatura) che ha presentato qualche aspetto di interesse anche dal punto di vista giuridico.

2. Osservazioni e rilievi sulla tecnica legislativa con riguardo alle proposte di legge esaminate.

Al di là delle osservazioni di tipo strettamente formale che richiedono un intervento di tipo ripetitivo (abbreviazioni di articolo, legge, legge regionale, mancata indicazione del titolo delle leggi richiamate per la prima volta, l'uso di "precedente" o "successivo" per richiamare la disposizione contenuta in un determinato articolo della proposta in esame), si è avuto modo di osservare come gli aspetti di problematicità più frequenti siano di tipo più sostanziale e riguardino in particolare la potestà regolamentare della Regione in generale prevista in alcune proposte pervenute al fine di disciplinare in modo omogeneo sul territorio regionale competenze attribuite in alternativa ai comuni o alle province e la potestà regolamentare della Giunta regionale per lo svolgimento di competenze proprie della Regione che è tale da ingenerare spesso problemi nei rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale in assenza, al momento, di una previsione statutaria al riguardo.

3. Osservazioni di legittimità connesse alla modifica della Costituzione.

Una proposta di iniziativa consiliare, oggetto di particolare approfondimento, come si è accennato all'inizio, è stata quella concernente ľuso della terapia elettroconvulsivante della lobotomia; l'approfondimento, in particolare, è stato teso a focalizzare i limiti alla potestà legislativa regionale a seguito della modifica del titolo V della Costituzione alla luce, in particolare, di una sentenza della Corte costituzionale (n. 282 del 2002) di annullamento della legge della Regione Marche avente le medesime finalità ed anche della impugnazione da parte del Governo della legge regionale del Piemonte sul medesimo aspetto. In questo caso, stante la volontà politica di procedere nella direzione del divieto di certe pratiche mediche, la qualità dal punto di vista tecnico della proposta è stata dalla Commissione, in generale, "piegata" ad espedienti volti ad evitare, per quanto possibile, gli aspetti di problematicità della disciplina di divieto in materia di attività mediche evidenziati dalla Corte costituzionale e a scongiurare l'impugnazione governativa. Ad oggi, per altro, non si ha notizia di impugnazione della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Regole del sistema sanitario toscano in materia di applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia).

4. Proposte di deliberazioni: osservazioni di tecnica legislativa e di legittimità.

Merita un cenno la copiosa e rilevante attività di programmazione e di attuazione realizzata attraverso atti deliberativi adottati dal Consiglio regionale in materia sanitaria, produzione che ha richiesto ampi approfondimenti al fine di preservare, dal punto di vista formale, la tenuta complessiva del sistema normativo vigente a livello regionale.

Merita un cenno, si dice, per due motivi tra di loro connessi, e cioè sia perché appare evidente come lo strumento deliberativo venga prescelto per adottare soluzioni (in tema di organizzazione del sistema sanitario) prima riservate in questa Regione rigidamente alla legge, sia perché, inevitabilmente, attraverso l'introduzione di modifiche sostanziali nel sistema sanitario toscano attraverso atti deliberativi, ancorché di carattere programmatorio, sono state inserite variazioni all'assetto normativo vigente con un evidente rischio di scarsa chiarezza e tenuta del complessivo sistema normativo vigente, rischio, si ritiene, scongiurato solo dal carattere sperimentale e temporaneo delle modifiche introdotte.

L'importanza del contenuto di tali atti deliberativi ha richiesto un'attività di controllo sotto il profilo della tecnica egislativa e della legittimità. Tale attività particolarmente difficile se si considera la determinazione con la quale la Giunta ha inteso portare avanti i suoi programmi e, per la verità, anche da rapporti tra la Giunta regionale e la Commissione, in alcuni momenti, particolarmente conflittuali, si motiva anche in ragione delle caratteristiche discorsive dell'atto programmatico, che si presta ad un linguaggio non tecnico e precettivo dal punto di vista giuridico; le suddette caratteristiche, infatti, più facilmente determinano problemi di carattere interpretativo quando si opera in assenza di un quadro di riferimento chiaro sia dal punto di vista costituzionale che statutario.

5. Atti assegnati ed approvati nel periodo che decorre da dicembre 2001 a novembre 2002 dalla V Commissione.

La V Commissione ha nel periodo di riferimento esaminato ed approvato tre proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale. Più precisamente, per quanto concerne la normativa in materia di informazione e comunicazione, di dsciplina del Comitato regionale delle comunicazioni, l'iter di approvazione iniziò nel 2001 per concludersi nel giugno del 2002.

Si tratta di proposte di rilievo nel panorama normativo regionale ed in particolare il testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e occupazione ha presentato diversi aspetti di interesse dal punto di vista giuridico; per esso si rinvia all'allegata pubblicazione "Un caso di studio ..." per una più dettagliata analisi degli aspetti problematici della proposta.

6. Osservazioni e rilievi sulla tecnica legislativa con riguardo alle proposte di legge esaminate.

Al di là delle osservazioni di tecnica legislativa più formali e frequenti (rinvio non corretto ad altre leggi o leggi regionali, mancata indicazione del titolo delle leggi richiamate per la prima volta, abbreviazioni non corrette, uso delle lettere maiuscole, scrittura dei numeri, date, scrittura della citazione, termini stranieri, neologismi), si ritiene interessante rilevare come le proposte di legge esaminate siano state rivelatrici, o meglio confermatrici, della carenza di linguaggio normativo secondo le "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" strettamente intese quali termini giuridici o tecnici, brevità del periodo, tempi e modi dei verbi, etc. La maggiore difficoltà riscontrata è stata quella di suggerire, in maniera corretta, possibilità di emendamenti di fronte a proposizioni prive di

significato normativo, in quanto si è ritenuto che questo potesse significare un travalicamento delle competenze del tecnico ed un'interferenza nella scelta di politica legislativa posta in essere con la proposta.

L'attività svolta dall'ufficio sulla proposta di legge cosiddetto testo unico sulla comunicazione, nella prima stesura presentata alla Commissione, ha comportato numerose osservazioni di drafting attinenti sia alla coerenza normativa, sia alla tecnica redazionale ed in relazione a quest'ultima, furono evidenziati nel testo originario i rilievi formali e le relative correzioni. Gli errori più evidenti possono essere annoverati fra quelli sottoponibili alla cosiddetta correzione automatica, e quindi normalmente condivisi, anche se nello specifico si è riscontrata una certa ritrosia ad accettare la regola tempi e modi dei verbi.

Per quanto concerne il "Caso di studio", anche in questo caso le osservazioni di stretta tecnica redazionale hanno riguardato ad ampio spettro il testo, che successivamente modificato in ragione di una serie di emendamenti, ha subito mere correzioni attinenti ad aspetti tecnici di scrittura.

Area di assistenza giuridico-legislativa alle Commissioni e al Consiglio in materia di territorio. Dati relativi alla VI Commissione

1. Le proposte assegnate alla Commissione

Nel corso dell'anno la VI Commissione consiliare ha visto assegnate 17 proposte di legge per parere referente, di cui 2 con parere congiunto, ed 1 proposta di legge al Parlamento.

A queste vanno aggiunte le proposte di legge con parere secondario (n. 6) e le proposte di legge concernenti i bilanci (previsione, legge finanziaria, variazioni di bilancio). Sulle proposte relative al bilancio, di norma, non viene prodotta la scheda di legittimità mentre sulle proposte di legge con parere secondario è piuttosto frequente la predisposizione della scheda. Le proposte di legge, assegnate a vario titolo, alla VI Commissione sono state 27.

Delle diciassette proposte di legge dieci sono di modifica di testi vigenti, una riguarda le cosiddette "leggi provvedimento", ed infine, sei dettano una diversa disciplina settoriale, seppure in un ambito specifico (es. pdl 161 e 166).

2. Potere d'iniziativa legislativa

Si evidenzia una significativa presenza di proposte di legge di iniziativa consiliare. In particolare ben 14 proposte di legge (comprese quelle per parere secondario) sono d'iniziativa di gruppi consiliari o singoli Consiglieri, di queste, 3 per parere secondario. Si registra pertanto un trend, in significativo aumento, rispetto all'inizio della legislatura. Si ricorda infatti come nel corso del 2001 le proposte di legge d'iniziativa consiliare furono 7. Si osserva che, a fronte di un notevole incremento di questa tipologia di proposte di legge, non si ha riscontro in un loro effettivo esame. Nel corso del 2002 solo 3 di queste sono state poste all'esame della VI Commissione.

3. Le schede prodotte dall'Area Territorio

L'area di assistenza legislativa ha elaborato nel corso dell'anno 9 schede di legittimità di cui 2 per parere secondario e due con parere congiunto (pdl 76 IV e VI, pdl 182 I, II, VI). Su tutte si è provveduto alle correzioni di drafting secondo le regole del manuale "Regole e suggerimenti

per la redazione dei testi normativi – 1991" adottato con delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 65 del 24.02.1992 sostituito da un nuovo manuale adottato con decisione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 10 giugno 2002, n. 11. Le osservazioni di legittimità hanno interessato 4 proposte di legge.

Il lavoro più grosso ha riguardato, in particolare, due proposte di legge: la proposta di legge 181 e la 182. La prima proposta di legge ha visto l'introduzione di profonde modifiche al testo di legge regionale 25/1998 riguardante la gestione dei rifiuti. In questo caso si è provveduto, in particolare, al suggerimento di numerose proposte di correzione di drafting oltre alla correzione di alcuni riferimenti normativi sbagliati. Le osservazioni della scheda sono state tutte accolte.

In questo caso si segnala un problema relativo alle difficoltà incontrate per l'inserimento di modifiche a norme vigenti (tipico delle c.d. leggi di manutenzione) comprensive di un numero rilevante di aggiustamenti di drafting, che, pur proposte in maniera corretta, si inseriscono in un contesto dove le disposizioni di drafting, a suo tempo, non furono del tutto osservate. In questi casi la soluzione migliore sarebbe quella di rivedere, anche alla luce delle regole da applicare, l'intero testo.

Per la proposta n. 182, è stato costituito un gruppo di lavoro politicotecnico, a seguito del quale sono state apportate numerose correzioni al testo originario proposto dalla Giunta regionale. In sede di gruppo di lavoro sono stati affrontati e risolti numerosi problemi di natura giuridica e tecnica, permettendo, al termine dei lavori, di presentare un testo finale all'approvazione delle commissioni congiunte (I, II, VI) senza rilievi di legittimità. Le numerose correzioni di drafting sono state realizzate in collaborazione con i servizi di assistenza generale alle commissioni.

4. Gli effetti delle schede prodotte dall'Area

La correzione degli errori di tecnica redazionale, segnalati nelle schede di legittimità, è avvenuta sempre "d'ufficio".

C'è da osservare che gli errori, e quindi le relative correzioni, in un certo numero di casi, hanno riguardato aspetti particolarmente importanti della tecnica redazionale e tali da comportare riformulazioni del testo o modifiche nella struttura degli atti.

Fra gli errori ricorrenti, si segnalano principalmente la violazione delle regole attinenti alla scrittura ed al linguaggio. I casi più frequenti riguardano la scrittura di sigle, i nomi di enti, la numerazione di commi aggiuntivi, la citazione di testi normativi, le abbreviazioni non consentite, l'uso improprio delle maiuscole.

Di seguito si riporta il riepilogo delle proposte di legge assegnate alla VI Commissione:

Proposta di legge n. 141

Modifica della legge regionale n. 81 del 21 Luglio 1995 "Norme di attuazione della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche". (d'iniziativa dei Consiglieri Bianconi, Baudone, Luvisotti, Pacini, Totaro).

Proposta di legge n. 148

Modifica alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione) comma 1, art.4. (d'iniziativa dei Consiglieri Zirri, Caverni, Celesti, Ferri, Marcheschi, Pizzi, Pollina, Provenzali).

Proposta di legge n. 149 (parere secondario)

Semplificazione del sistema normativo regionale – anno 2002. Abrogazione di disposizioni normative (d'iniziativa della Giunta regionale)

Proposta di legge n. 150 (parere secondario)

Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 60 - Adeguamento all'art. 4 comma 21 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 concernente "Nuovi interventi in campo ambientale".

(d'iniziativa dei consiglieri Zirri, Caverni, Celesti, Dinelli, Ferri, Marcheschi, Pizzi, Pollina, Provenzali)

Proposta di legge n. 152 (parere secondario)

Istituzione del Consiglio regionale delle Autonomie Sociali (C.R.A.S.) (d'iniziativa dei consiglieri Monaci, Franchini, Parrini, Pifferi)

Proposta di legge n. 158

Modifiche della Legge regionale 13 agosto 1998 n. 63 "Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994 n. 33" e della Legge regionale 21 dicembre 2001 n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1.12.1998 n. 88".

(d'iniziativa della Giunta regionale)

Proposta di legge n. 159

Adeguamento della legge regionale 52/99 alla Legge Costituzionale 3/2001 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. (d'iniziativa della Giunta regionale)

Proposta di legge n. 161

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. (di iniziativa del Consigliere Banchi)

Proposta di legge n. 165

Bilancio di previsione 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 - prima variazione (d'iniziativa della Giunta regionale)

Proposta di legge n. 166

Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. (di iniziativa dei Consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia)

Proposta di legge n. 175

Bilancio di previsione per l'anno 2002 e Bilancio pluriennale 2002/2004 – Assestamento e seconda variazione. (d'iniziativa della Giunta regionale)

Proposta di legge n. 176 (parere secondario)

Disciplina del sostegno e della promozione dei piccoli comuni montani della Toscana. (d'iniziativa dei Consiglieri Monaci, Parrini, Franchini, Pifferi, D'Angelis, Gelli)

Proposta di legge n. 181

Modifiche alla Legge Regionale 18 maggio 1998 n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", e successive modificazioni. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n.60 "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n.549" e successive modificazioni.

(d'iniziativa della Giunta regionale)

Proposta di legge n. 182 (parere congiunto I-II-VI)

Modifiche alla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana". (d'iniziativa della Giunta regionale)

Proposta di legge n. 183

Istituzione del "libretto della casa" e della "Anagrafe funzionale dei fabbricati". (d'iniziativa del Consigliere Banchi)

Proposta di legge al Parlamento n. 3

Disposizioni in materia di tutela dei diritti dell'acquirente o del promissario acquirente di immobile destinato ad essere adibito a prima casa. (d'iniziativa della Giunta regionale)

Proposta di legge n. 187 (parere secondario)

odifiche alla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 60 "Disposizioni per l'applicazione del Tributo Speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28/12/95, n. 549" e successive modifiche ed alla legge regionale 01/07/99 n. 37 "Disposizioni in materia di Sanzioni Amministrative per violazioni di norme tributarie e successive modificazioni" (d'iniziativa della Giunta regionale)

Proposta di legge n. 188 (parere congiunto IV-VI)

Intervento straordinario a favore dei cittadini portatori di handicap. (di iniziativa dei Consiglieri Cocchi, Starnini, Nicchi)

Proposta di legge n. 190

Per la regolamentazione del traffico nei Centri urbani ed extraurbani al fine di contenere l'inquinamento e proteggere la salute. (di iniziativa del Consigliere Barbagli)

Proposta di legge n. 195

Programma di interventi straordinari e urgenti per i comuni dell'isola d'Elba a seguito degli avvenimenti calamitosi del 4 settembre 2002. (di iniziativa del Consigliere Provenzali)

Proposta di legge n. 204

Modifiche alla Legge Regionale 31 ottobre 2001, n. 51 "Soppressione dei consorzi idraulici di seconda categoria". (d'iniziativa della Giunta regionale)

Proposta di legge n. 205

Agevolazione dell'accesso alla prima casa mediante garanzie integrative della Regione. (di iniziativa dei Consiglieri Monaci, D'Angelis, Franchini, Gelli, Parrini, Pifferi)

Proposta di legge n. 206

legge regionale 34/94 - Modifiche alla modalità di istituzione e al sistema di contribuzione dei Consorzi di Bonifica. (di iniziativa dei Consiglieri Dinelli, Zirri, Banchi, Carraresi, Caverni, Celesti, Ferri, Marcheschi, Pizzi, Pollina, Provenzali)

Proposta di legge n. 207

Norme in materia di bonifica. (di iniziativa dei Consiglieri Bianconi, Totaro, Pacini, Baudone, Luvisotti)

Proposta di legge n. 208

Bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e bilancio pluriennale 2003 – 2005. (d'iniziativa della Giunta regionale)

Proposta di legge n. 209

Legge finanziaria per l'anno 2003. (d'iniziativa della Giunta regionale)

Proposta di legge n. 220 (parere secondario)

Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana. (d'iniziativa della Giunta regionale)